

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Aggiornato alle Linee Guida n. 4, così come da ultimo modificate con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 e alle deroghe di cui alla L.120/2020.

Approvato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 83 del 12.04.2021



Sommario

- **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2 IMPORTI E PROCEDURE DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
- ART. 3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 4 COMMISSIONE E SEGGIO
- ART. 5 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE
- ART. 6 AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00
- ART. 7 LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE AD € 150.000,00 E SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000,00 E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35
- ART. 8 LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 150.000,00 E INFERIORE AD € 1.000.000,00
- ART. 9 LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 1.000.000,00
- ART. 10 CONTROLLI
- ART. 11 ECCEZIONI E RISERVE
- ART. 12 PAGAMENTI E ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE
- **ART. 13 NORME DI COMPORTAMENTO**
- ART. 14 INFORMATIVA ANTIMAFIA
- ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 16 ENTRATA IN VIGORE



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con determina dell'Amministratore Unico n. 83 del 12/04/2021, la società Brindisi Multiservizi S.r.l. Unico Socio (di seguito 'Multiservizi') ha adottato il seguente regolamento per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture (di seguito anche 'acquisizioni') di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (c.d. sottosoglia).

La Società ricorre all'indizione di gare come metodologia prevalente di individuazione del contraente improntando le procedure di affidamento ai criteri di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque mediante le modalità, ambiti di applicazione, principi e disposizioni, procedimenti previste dalle leggi in materia.

Il Regolamento si applicherà conseguentemente ogni qualvolta la società avrà necessità di procedere ad una delle acquisizioni di cui innanzi, in conformità a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche 'Codice') e dalle Linee Guida predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'ANAC').

Il Regolamento si applicherà, altresì, con riferimento a procedure aventi ad oggetto ogni ulteriore attività comunque funzionalmente annessa, accessoria o servente a quella indicata al punto che precede.

ART. 2 - IMPORTI E PROCEDURE - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

SERVIZI E FORNITURE:

inferiori ad € 40.000,00	art. 6 Regolamento - art. 36 D.Lgs 50/2016 co. 2 lettera a)
pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 36 D.Lgs 50/2016	art. 7 Regolamento - art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera b)

LAVORI:

inferiori ad € 40.000,00	art. 6 Regolamento - art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera a)
pari o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 150.000	art. 7 Regolamento - art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera b)
pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 350.000	art. 8 Regolamento - art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera c)



pari o superiore ad € 350.000 ed inferiore ad € 1.000.000,00	art. 8 Regolamento - art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera c) bis
pari o superiore ad € 1.000.000,00	art. 9 Regolamento - art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera d)

Sino al 31/12/2021, valgono le deroghe introdotte dall'art. 1 della L. 120/2020 (all. doc. 1).

Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 comma 3 del Codice e s.m.i. Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dal predetto articolo.

Nessun intervento potrà essere frazionato artificiosamente al fine di sottrarne l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge. Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni:

- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;
- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

In ogni caso, la stazione appaltante verifica se per un appalto di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia. A tal proposito si fa espresso rinvio a quanto indicato al punto 1.5 delle Linee Guida ANAC n. 4.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE - DIRETTO DEI LAVORI

Ferme restando le prerogative dell'Amministratore Unico in materia di selezione e scelta del contraente, di approvazione della spesa e di formalizzazione dei contratti, in caso di appalti di servizi e forniture, il Responsabile del Servizio o il Direttore Tecnico che richiede l'acquisizione svolge la funzione di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dell'Esecuzione del contratto, ove consentito.



Per le procedure relative all'affidamento di lavori deve essere nominato il Direttore dei Lavori.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del Codice e delle Linee Guida in materia di ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore dell'Esecuzione del contratto negli appalti e nelle concessioni e del Direttore dei Lavori.

ART. 4 – COMMISSIONE E SEGGIO

Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'appalto) - la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/ o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice.

Resta fermo ai sensi dell'art. 77 comma 3 penultimo periodo del Codice che la Multiservizi può, in caso di affidamento di contratti sotto soglia o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione.

Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice, la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del citato Decreto, continua ad essere nominata dall'Amministratore Unico, secondo le regole di competenza individuate dalla società medesima nel relativo Regolamento.

La Commissione, la cui nomina dovrà intervenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque prescelti con modalità analoghe a quelle previste dalla vigente normativa. La nomina è formalizzata con Determina dell'Amministratore Unico.

Per le ulteriori modalità di nomina e costituzione delle commissioni di gara, si fa espresso rinvio a quanto disciplinato nelle Linee Guida n.5 adottate dall'ANAC nonché agli artt. 77 e 78 del Codice.

I commissari designati devono sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi. I Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; questa condizione viene attestata dai commissari nella suddetta dichiarazione. I nominativi e i curriculum vitae dei commissari sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai fini di trasparenza delle procedure di gara.

Le sedute di gara nelle quali è utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono tenute in forma pubblica, aperte ai legali rappresentanti dei partecipanti o soggetti muniti di apposita delega, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.



Le operazioni della Commissione si concludono con la proposta di aggiudicazione da trasmettere all'Amministratore Unico ai fini dell'approvazione.

È fatto obbligo di allegare ai verbali di aggiudicazione tutti i verbali di gara e gli atti necessari per evincere con trasparenza l'iter procedurale espletato.

Nell'ambito delle procedure da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso il Seggio è costituto dal RUP. Le operazioni del Seggio sono soggette a verbalizzazione ed il Seggio è assistito da un componente dell'Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare in qualità di Segretario Verbalizzante.

Le operazioni del Seggio si concludono con la proposta di aggiudicazione da trasmettere all'Amministratore Unico ai fini dell'approvazione.

ART. 5 – ATTIVAZIONE E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE

Il Responsabile del Servizio o il Direttore Tecnico, nella sua qualità di RUP, redige un'apposita richiesta compilando il MOD. 23:

- le caratteristiche dei lavori, servizi o forniture di cui chiede l'acquisizione in modo analitico e dettagliato;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento oppure apposita richiesta di svolgimento di indagine informale al fine di conoscere l'assetto del mercato e determinare tale importo;
- modalità e tempi di esecuzione.

Il MOD. 23 è trasmesso a mezzo mail all'Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare unitamente ad ogni eventuale documentazione connessa all'acquisizione, ivi compresa la documentazione relativa ai livelli di progettazione di cui all'art. 23 del Codice, sia per gli appalti di lavori che per quelli di servizi e forniture.

L'Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare, acquisito il CIG, sulla base delle informazioni contenute nella richiesta e delle disposizioni di cui al presente regolamento, predispone per conto del RUP una breve istruttoria nella quale formalizza:

- le caratteristiche dei lavori, servizi o forniture di cui chiede l'acquisizione;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- modalità e tempi di esecuzione;
- la procedura da seguire e il criterio di aggiudicazione che si intende applicare;



• i requisiti generali ed, eventualmente, i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Conseguentemente, l'Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare predispone la documentazione necessaria ad espletare la relativa procedura e, unitamente all'istruttoria, la trasmette al RUP per l'approvazione.

Successivamente, l'Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare, per con del conto RUP, trasmette tutta la documentazione all'Amministratore affinché adotti la Determina a contrarre.

La Determina a Contrarre deve contenere gli elementi essenziali di cui all'art. 32 comma 2 del Codice, ossia gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

La procedura si conclude con la proposta di aggiudicazione del RUP, comunicata per iscritto o a mezzo email all'Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare.

L'aggiudicazione avviene con Determina dell'Amministratore Unico che seguito nonché indicare:

- l'iter procedurale seguito;
- il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella Determina a contrarre;
- la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Multiservizi deve soddisfare;
- eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- l'importo di affidamento al netto dell'IVA;
- la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- eventualmente, il rispetto del principio di rotazione ovvero delle motivazioni per cui non è stato applicato.
- il nominativo del Direttore dell'Esecuzione/Direttore dei Lavori;
- ogni altra informazione rilevante.

All'esito, l'Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare cura la pubblicazione delle informazioni relative alla procedura.

La procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6 si perfeziona mediante corrispondenza commerciale, tranne nei casi di procedura svolta sul MEPA e per



espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b) del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto (cd. *Stand Still*).

La procedura di acquisizione di cui all'art. 7 si perfeziona mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 1326 e ss. del Codice Civile, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico affidatario e, per la Multiservizi, da parte dell'Amministratore Unico. Tutte le spese del contratto, ove previste, sono a carico di quest'ultimo. Al contratto deve essere allegato il DUVRI. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio Stand Still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Le procedure di acquisizione di cui agli artt. 8 e 9 si perfezionano mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 1326 e ss. del Codice Civile, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico affidatario e, per la Multiservizi, da parte dell'Amministratore Unico. Tutte le spese del contratto, ove previste, sono a carico di quest'ultimo. Al contratto deve essere allegato il DUVRI. Per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 del Codice si applica il termine dilatorio Stand Still di 35 giorni per la stipula del contratto.

ART. 6 – AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00

L'affidamento di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta di importo inferiore ad € 40.000,00 avviene mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. L'aumento del numero degli operatori economici da consultare è aumentato avuto riguardo al valore dell'appalto. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria.

<u>Per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00</u>, si procede mediante richiesta del RUP inviata a mezzo PEC agli operatori iscritti nell'Albo Fornitori della Società ovvero di altro Ente Pubblico.

<u>Per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5000,00,</u> si procede tramite interpello degli operatori economici iscritti nell'Albo Fornitori della Società ovvero di altro Ente Pubblico, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA)/Richiesta Di Offerta (RDO) sul MEPA oppure pubblicazione sulla Piattaforma Telematica di apposita Richiesta di Preventivo aperta.

Per le procedure di cui al presente articolo si utilizza il criterio del prezzo più basso o, se opportuno in base all'oggetto del contratto, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il termine minimo per la presentazione dell'offerta-preventivo è individuato in un minimo di 7 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, salvo riduzione ad un minimo di 24 ore in casi di motivata urgenza o in caso di procedure che riguardano servizi, forniture o lavori di non particolare complessità.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice, l'Amministratore Unico può decidere di procedere ad affidamento diretto tramite Determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo



semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

In ogni caso, dovrà essere rispettato il principio di rotazione; in merito alle modalità di applicazione di tale principio si fa espresso rinvio a quanto indicato nelle Linee Guida n. 4 al punto 3.6. e 3.7.

Per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti in capo all'affidatario, si fa espresso rinvio all'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 7 - LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 ED INFERIORE AD € 150.000,00 E SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000,00 E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 35

L'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000 per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, avviene mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di Indagini di Mercato, tramite l'Albo Fornitori, Richiesta Di Offerta sul MEPA (RDO) o Avviso Pubblico. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Per le procedure di cui al presente articolo, il criterio di aggiudicazione deve essere stabilito in conformità a quanto previsto dall'art. 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Codice, l'Amministratore Unico può decidere di procedere ad affidamento diretto tramite Determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

In ogni caso, dovrà essere rispettato il principio di rotazione; in merito alle modalità di applicazione di tale principio si fa espresso rinvio a quanto indicato nelle Linee Guida n. 4 al punto 3.6. e 3.7.

Il termine minimo per la presentazione dell'offerta è stabilito in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.

Per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti in capo all'affidatario, si fa espresso rinvio all'art. 10 del presente Regolamento.



ART. 8 - LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 150.000,00 E INFERIORE AD € 1.000.000,00

Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 350.000,00 mediante la <u>procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice</u> previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di Indagini di Mercato, Albo Fornitori, Richiesta Di Offerta sul MEPA (RDO) o Avviso Pubblico. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad € 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori individuati sulla base di Indagini di mercato, Albo Fornitori, Richiesta Di Offerta sul MEPA (RDO) o Avviso Pubblico. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

In ogni caso, dovrà essere rispettato il principio di rotazione; in merito alle modalità di applicazione di tale principio si fa espresso rinvio a quanto indicato nelle Linee Guida n. 4 al punto 3.6. e 3.7.

Per le procedure di cui al presente articolo, il criterio di aggiudicazione deve essere stabilito in conformità a quanto previsto dall'art. 95 del Codice.

ART. 9 - LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 1.000.000,00

Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.

Per le procedure di cui al presente articolo, il criterio di aggiudicazione deve essere stabilito in conformità a quanto previsto dall'art. 95 del Codice.

ART. 10 - CONTROLLI

Per importi fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto e ai fini del suo perfezionamento, è necessario acquisire apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. È comunque necessario procedere alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).



Per importi superiori a 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto e ai fini del suo perfezionamento, è necessario acquisire apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. È comunque necessario procedere alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto e ai fini del suo perfezionamento, è necessario procedere alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

La verifica dei requisiti è effettuata attraverso accesso diretto ai registri ufficiali dello stato e/o utilizzando il Sistema AVCPass dell'ANAC.

L'ordine di acquisto, la lettera di accettazione o il contratto devono in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

In tutti i casi l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 Codice nonché degli ulteriori requisiti - se previsti - di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale per i lavori sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

ART. 11 ECCEZIONI E RISERVE

Il presente Regolamento non si applica agli appalti indicati al Titolo II del Codice.

La società si riserva in ogni caso di:



- applicare il presente Regolamento ad ogni ulteriore settore e/o ambito di attività di cui all'oggetto sociale e diverso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.
- applicare le previsioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e comunque ogni norma sopravvenuta o non direttamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità, la stessa ritenga a suo insindacabile giudizio di utilizzare le predette previsioni di legge in tal senso auto vincolandosi al rispetto delle medesime.

ART. 11 – PAGAMENTI E ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE

Le fatture sono liquidate dalla Società con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione e a quello di collaudo ove previsto, mentre per quanto attiene ai Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione e a quello di collaudo ove previsto.

ART. 12 - NORME DI COMPORTAMENTO

L'Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della Società., che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici, astenendosi dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi dalla Società si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate. L'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della normativa vigente.

L'impresa ha l'obbligo di segnalare alla Società qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore - nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente - il rispetto del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 predisposto dalla Multiservizi obbligando lo stesso



esecutore ad accettare ed osservare - anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) - le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione sul sito istituzionale), che costituisce parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di contratto allegate al presente regolamento, La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

ART. 13 - NORMATIVA ANTIMAFIA

Ai fini del rispetto del Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), si procede alla richiesta della documentazione antimafia, tramite accesso alla Banca dati Nazionale unica per la Documentazione Antimafia (BNDA) come di seguito specificato:

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

- a) settori ordinari SERVIZI E FORNITURE di importo superiore ad € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria; LAVORI di importo superiore ad € 150.000,00 € ed inferiore alla soglia comunitaria;
- b) settori speciali SERVIZI E FORNITURE di importo superiore ad € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria; LAVORI di importo superiore ad € 150.000,00 € ed inferiore alla soglia comunitaria;

• INFORMAZIONE ANTIMAFIA

- a) settori ordinari SERVIZI E FORNITURE di importo pari o superiore alla soglia comunitaria; LAVORI di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
- b) settori speciali SERVIZI E FORNITURE di importo superiore alla soglia; LAVORI di importo superiore alla soglia comunitaria;
- c) per l'autorizzazione di SUBCONTRATTI, SUBAPPALTI, CESSIONI DI CREDITO, COTTIMI, concernenti l'esecuzione di contratti d'appalto di importo superiore ad € 150.000,00.

WHITE LIST

Per la stipulazione di contratti di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi alle attività maggiormente esposte a rischio d'infiltrazione mafiosa, definite all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 e di seguito riportate, **si procede obbligatoriamente** mediante utilizzo della c.d. "white list", istituita presso ogni Prefettura, a prescindere dalle soglie innanzi indicate:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;



- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

L'iscrizione nella c.d. "white lists" sostituisce la comunicazione e informazione antimafia e la stazione appaltante se ne può avvalere anche ai fini della stipula di contratti e dell'autorizzazione di subappalti concernenti attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, conseguentemente, tale iscrizione può essere utilizzata anche ai fini della stipula dei contratti e dell'autorizzazione dei subappalti concernenti attività non comprese nel suddetto elenco, per le quali però debba comunque esser acquisita la documentazione antimafia.

• TERMINE PER IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA

Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

La comunicazione antimafia, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, decorso questo termine si può procedere previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del Codice.

Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4.

In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

L'informazione antimafia, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta; solo per verifiche complesse a tale termine si aggiungono altri 45 giorni decorsi i quali si può procedere.



DECORSO DEL TERMINE E URGENZA

Nei casi di decorso del termine e di urgenza si può procedere anche in assenza della comunicazione antimafia previa acquisizione di apposita autocertificazione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 89 del Codice, inserendo nell'atto la seguente clausola "La stazione appaltante si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia. La Brindisi Multiservizi S.r.l.u.s. recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa."

• ESCLUSIONI

La documentazione antimafia non è richiesta:

- a) per i rapporti fra i soggetti pubblici (pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici);
- b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
- c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- e) per i provvedimenti gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non è superiori ad € 150.000,00.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per ogni aspetto non previsto dal presente atto, si applicano le norme del Codice e le disposizioni di cui alle Linee Guida ANAC.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

P. IVA & C.F. 01695600740



Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato ed è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet della Multiservizi.

ALL. DOC. 1

Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

- 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
- 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o



superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

- 3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- 4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici



europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.